

**Settore Servizi Pubblici Imprenditoriali
Unità Operativa Servizi Cimiteriali**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
TUTELA DEI CIMITERI COMUNALI STORICI
Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 20/03/2000**

Regolamento conforme alla copia depositata c/o la Segreteria del Consiglio
Ad integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Art. 1

1. Il cimitero civico di Perugia (parte storica) e i cimiteri storici minori rappresentano, nei loro insiemi come nei singoli sepolcri che li compongono, una testimonianza storica e artistica di primaria importanza per la Città di Perugia e per le sue frazioni. Questa testimonianza è costituita dal contesto ambientale e dagli elementi architettonici, plastici, decorativi, grafici e testuali del sepolcro, ed è indipendente dall'esistenza del vincolo di bene culturale e dal suo regime. Il Comune di Perugia tutela questa testimonianza e legittima gli interventi solo se compatibili con questa tutela.

Art. 2

1. Nella parte storica del cimitero civico di Perugia e nei cimiteri storici minori, sono comunque vietati gli interventi di ristrutturazione e la demolizione, anche parziale, del sepolcro, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro o del recupero della forma storica; le cancellazioni e le obliterazioni delle intestazioni, delle scritte e delle effigi; la eliminazione e la sostituzione degli elementi architettonici e di decoro.

Art. 3

1. Nella parte storica del cimitero civico di Perugia e nei cimiteri storici minori gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo precedente possono essere effettuati previa approvazione comunale del progetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, su parere conforme della Commissione comunale per la tutela dei cimiteri storici e del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, e sempre che i materiali e gli interventi siano conformi ai principi di conservazione storica ed architettonica di cui all'art. 1 del presente Regolamento e alle norme igieniche e al piano regolatore cimiteriale.

2. Non sono soggetti alla previa approvazione del progetto gli interventi di manutenzione ordinaria.

3. La sostituzione di materiali ed elementi decorativi, nonché di dediche, iscrizioni e lapidi non è considerato intervento di manutenzione ordinaria.

Art. 4

1. Ogni progetto di intervento deve essere corredato di:

- titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione);
- indicazione planimetrica della posizione nel cimitero (su planimetria predisposta);
- una fotografia dell'insieme e quattro fotografie da angolazioni diverse (tali da rendere leggibili i particolari su cui si interviene);
- una scheda storico-artistica (su modello predisposto: questo deve contenere anche l'anagrafe storica del sepolcro, vale a dire la data di costruzione, le famiglie e le persone principali) corredata di una relazione storico-artistica;
- relazione tecnica di dettaglio, che descriva lo stato attuale degli elementi sepolcrali attuali, architettonici, decorativi, le iscrizioni le eventuali manomissioni e gli eventuali elementi di degrado;
- gli elementi da realizzare con l'intervento.

2. La singola inumazione in campi comuni non richiede il parere di cui sopra. Per i campi comuni la Commissione propone alla Giunta comunale i criteri generali cui debbono attenersi le singole inumazioni.

Art. 5

1. La *Commissione comunale per la tutela dei cimiteri storici* è nominata dal Sindaco ogni cinque anni ed è composta dall'Assessore delegato per i beni culturali, che la presiede, e da sette esperti della materia dei beni culturali, di cui tre su designazione dal Consiglio Comunale con voto limitato, uno su designazione dell'Accademia di Belle Arti, uno su designazione della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, uno su designazione della Sezione di Perugia di Italia Nostra e uno su designazione della Famiglia Perugina. Essa elegge nel suo seno il Vicepresidente, scegliendolo tra i designati dalle istituzioni non comunali, ed è assistita dalla Unità Operativa Servizi Cimiteriali.

2. Per la convocazione e le riunioni della Commissione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la Commissione comunale edilizia.

3. Il parere della Commissione di cui al comma 1 tiene luogo del parere della Commissione edilizia di cui all'art. 94, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 6

1. Le autorizzazioni per la realizzazione di sepolture private e per i lavori di modifica di quelle esistenti, sono rilasciate a firma del dirigente dell'U.O. Servizi Cimiteriali, senza il preventivo esame della Commissione edilizia.

2. Per le autorizzazioni relative a lavori da eseguire nelle parti storiche dei cimiteri, il dirigente dell'U.O. Servizi Cimiteriali deve conseguire, prima del rilascio, il parere della Commissione di cui all'art. 5, secondo le procedure ivi indicate.
3. Nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 29.10.99 n. 490 i progetti sono esaminati in seduta congiunta dalla Commissione di cui all'art. 5 e dalla Commissione Edilizia integrata ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n. 31 del 21.10.1997.
4. Per detti ultimi progetti, l'autorizzazione di cui al comma 1. è rilasciata successivamente a quella di cui all'art. 151 del D. Lgs. 490 del 29.10.99.
5. Per i progetti relativi alle sepolture private, il Regolamento Edilizio deve intendersi modificato nel senso sopra indicato.
6. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente dell'U. O. Servizi Cimiteriali, su conforme parere della Commissione per la tutela dei cimiteri comunali storici, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.